

HELIAIME

STATUTO

"HELIAIME" "HELICOPTER ASSOCIAZIONE INFERMIERI E MEDICI DI ELISOCCORSO".

Art. 1 COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'associazione, scientifica, formativa e culturale denominata "HELIAIME" "HELICOPTER ASSOCIAZIONE INFERMIERI E MEDICI DI ELISOCCORSO", la durata dell'associazione è a tempo indeterminato, l'associazione ha il seguente emblema grafico: "un cerchio che racchiude la **H**, iniziale del nome dell'associazione **HELIAIME**, di colore Bordo e nero", l'associazione ha sede legale in Casamassima (BA), in Via Enrico De Nicola 13, ed opera prevalentemente sul territorio della Regione Puglia e nazionale. Potrà aprire sedi secondarie anche a scopi formativi su tutto il territorio nazionale e internazionale

Art. 2 DISCIPLINA

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza e pertanto disciplina in maniera uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 3 FINALITÀ

Le finalità prefisse dall'associazione, operante nel settore dell'emergenza sanitaria, sono quelle di svolgere attività formativa, di ricerca scientifica e culturale, collaborativa in materia di area critica ed emergenza, con particolare attenzione nell'ambito delle attività di Elisoccorso su elisuperfici e servizio **H.E.M.S.** (Helicopter Emergency Medical Service), **H.S.R.** (Helicopter Search and Rescue), a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti. L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica e aparti-

tica. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e meglio definite in seguito:

ATTIVITÀ FORMATIVA

- organizzare eventi formativi per gli associati e terzi, rispettando le tematiche relative all'emergenza sanitaria come anche le attività formative in materia di elisoccorso, partendo da un livello base rivolto ai laici, all'avanzato rivolto a specifiche figure sanitarie come l'infermiere e il medico;
- tutti gli eventi formativi in programma rivolti esclusivamente alle specifiche figure sanitarie come l'infermiere e il medico, devono rispettare le procedure di accreditamento ministeriale come previsto dal programma di Educazione Continua in Medicina ECM, ad esclusione di percorsi formativi finalizzati alla conoscenza, divulgazione e sensibilizzazione, non accreditati ove sarà possibile partecipare anche in qualità di infermiere o medico;
- tutti gli eventi formativi in materia di emergenza sanitaria, dal percorso base a quello avanzato, saranno tenuti da docenti istruttori in possesso di specifici requisiti richiesti in ambito di formazione per emergenza sanitaria con almeno 3 (tre) anni di attività professionale svolta in reparti di emergenza, ad esclusione di figure professionali come Pilota, Tecnico, Specialista, appartenente a corpi militari o civili;
- organizzare eventi formativi rivolti al personale promiscuo, appartenente alle Forze Armate e personale sanitario e/o impegnato in emergenza sanitaria, ad un numero specificato di discenti, dal percorso base a quello avanzato, e in relazione alle esigenze formative e/o addestramento, sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'impiego di mezzi terrestri, aerei e navali, inoltre il personale civile impegnato per la formazione, dall'istruttore al discente, adempirà alla sot-

toscrizione e certificazione di manleva responsabilità derivanti dalle attività svolte, l'amministrazione in questione;

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E CULTURALE

- promuovere scambi e confronti con personale Medico e Paramedico di altri organismi europei ed extra europei;
- mantenere costanti rapporti con i mass media per meglio diffondere le opportunità di formazione ed orientamento al mondo dell'emergenza sanitaria;
- organizzare giornate scientifiche, laboratori, incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione, rivolto ad università, scuole e asili;
- diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;
- partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'associazione.
- promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei Paesi della UE;
- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'emergenza sanitaria nello specifico l'Elisoccorso;
- partecipare ai diversi bandi regionali, nazionali, europei per la realizzazione di progetti e di attività formativa, di ricerca e studio sul tema dell'Elisoccorso;
- pubblicare lavori , riviste, relazioni articoli ed altre opere;

ATTIVITA' COLLABORATIVA

- in relazione alle competenze professionali di ogni singolo associato in possesso di documentati requisiti specifici, è consentito prestare la propria opera per: operazioni di volo (ad ala rotante e fissa) finalizzate all'attività di reale soccorso e/o formazione e addestramento, con l'impiego di elicotteri o aerei appartenenti a tutte le Forze Armate, Protezione Civile e/o società private operanti nel settore aeronautico per emergenza sanitaria;
- in relazione alle competenze professionali di ogni singolo associato in possesso di documentati requisiti specifici, è consentito richiedere un periodo di stage formativo e addestramento alle aziende sanitarie, società private e Forze Armate, in possesso di elicottero / aereo impiegato per l'elisoccorso / aerosoccorso / H.S.R. Helicopter Search and Rescue;
- in relazione alle competenze professionali di ogni singolo associato in possesso di documentati requisiti specifici come il **NULLA OSTA** rilasciato dal **QUESTORE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA** come previsto dall'attuale **D.M. 01 febbraio 2006** (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) **E.N.A.C.** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, è consentito prestare la propria collaborazione per la Gestione di Elisuperfici;
- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, civili e militari, università, centri di formazione, collegi professionali, all'elaborazione di programmi e progetti di formazione e orientamento alle attività specialistiche, a livello locale, nazionale, europeo e mondiale;
- contribuire alla sensibilizzazione ed istruzione in materia di sanità in genere, di tutti i cittadini, anche dell'emergenza, su tutto il territorio nazionale, attraverso formazione, attività pratiche ed incontri utili alla comunità;

- per tutte le attività collaborative succitate è necessario che il singolo associato sia in possesso di un regolare contratto di polizza assicurativa per attività professionale e che sottoscriva un certificato di manleva responsabilità verso l'ente richiedente collaborazione occasionale o prolungata;

Art. 4 ADESIONI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, singole associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite riconosciute e non, istituzioni pubbliche e private (a titolo esemplificativo e non esaustivo, come asl, ospedali pubblici e privati, cliniche, ecc.), civili e militari, università, centri di formazione, collegi professionali coordinamenti regionali e nazionali, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, e solo per le associazioni riconosciute e non allegando copia dello statuto e per tutti dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto. Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 5. L'ammissione dei richiedenti sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati. È d'obbligo per l'associazione la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 5 PATRIMONIO, ENTRATE E QUOTA ASSOCIATIVA

Il patrimonio è formato da beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione, eventuali lasciti testamentari e donazioni ed erogazioni destinati all'incremento del patrimonio, fondi appositamente costituiti per specifiche finalità ed eccedenze di bilancio.

Le entrate destinate alla gestione ordinaria e alle finalità istituzionali saranno costituite da:

- quote associative degli associati;
- contributi volontari rilasciate da qualsiasi soggetto, privato e non, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private che a loro discrezione possono essere soci o non soci , finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e dagli stessi anche eventualmente richiesti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entrate per servizi prestati dall'associazione e sempre riguardanti le finalità istituzionali dell'associazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi in genere,
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;

- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta e compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Con riferimento alle quote associative e salvo quanto previsto dal presente Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti al versamento della suddetta quota ordinaria e la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea. Le quote associative sono uguali e non differenziate e non sono rimborsabile, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Art. 6 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONI DEI SOCI

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta dell'Associato indirizzata al Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione può avvenire per morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa, inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'associazione; I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione all'Associato escluso. Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.

Art. 7 REFERENZE REGIONALI

Sul territorio Nazionale sarà presente un associato per ogni Regione con nomina di Referente Regionale **HELIAIME**, promuovendo gli scopi e le finalità associative, I referenti

regionali, aventi la maggiore età, saranno nominati dal Consiglio Direttivo, per essere nominati Referente Regionale, è fatto obbligo presentare al Consiglio Direttivo il Certificato Penale, oltre al documento di Identità.

Le prestazioni dei Rappresentanti sono a titolo gratuito ed hanno durata di un anno.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione e le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto e in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri d'intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. È ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato può essere portatore di una sola delega. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano, o in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario. Spetta al presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta. L'assemblea sia ordinaria che

straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata in forma collettiva mediante affissione di apposito "avviso di convocazione" in bacheca presso la sede legale associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che straordinaria occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e, se predisposto, su rendiconto economico e finanziario preventivo dell'anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;

L'Assemblea in sede straordinaria:

- può discutere, esaminare e approvare le eventuali proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente, ivi compreso la variazione della sede legale e della denominazione.
- procede all'approvazione di eventuali regolamenti, nomine e incarichi all'interno dell'associazione stessa;

- può deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità statutarie previste.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. E' composto da un numero di membri non inferiore a tre (tre) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci regolarmente iscritti l'importante che condividono e s'impegnano per il raggiungimento degli scopi e finalità associative;

I Consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie
- determinare l'entità delle quote sociali annuali e dei vari contributi in base a specifiche attività istituzionali da svolgere richieste e/o non da qualsiasi ente pubblico o privato che sarà successivamente ratificato dall'assemblea ordinaria all'uopo convocata
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- deliberare sull'ammissibilità degli Associati

- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto
- predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre, all'Assemblea secondo le disposizioni statutarie;
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che previa approvazione nella successiva seduta viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a partecipare, con parere consultivo, oltre al Rappresentante del Commissione Scientifica, qualsiasi altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- firmare gli atti, i contratti sociali, convenzioni, e qualsiasi altro atto di diversa natura nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;

- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente;
- Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione;

Art. 12 IL SEGRETARIO

Il segretario, provvede al disbrigo della corrispondenze, redige i verbali delle Assemblee degli associati e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 IL TESORIERE

Il tesoriere, compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 GESTIONE ELISUPERFICIE

Per la gestione di elisuperficie si fa riferimento all'Art. 3 dell'attuale **D.M. 01 febbraio 2006** (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e nell'associazione si dovrà individuare la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dallo stesso **D.M. 01 febbraio 2006**, **E.N.A.C.** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che assuma tale carica.

Art. 15 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche assunte in seno alla presente associazione sono gratuite ragion per cui nessuno riceverà compensi e/o indennità e rimborsi spese forfettarie. Verranno rimborsate unicamente quelle spese documentate nonché preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno. Il bilancio consuntivo deve evidenziare tutte le entrate e le spese sostenute nell'esercizio, ed inoltre gli utili e le perdite derivanti dalla gestione medesima. Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese che si prevedono di registrare nell'arco della gestione del futuro esercizio.

Art. 17 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE E DEL PATRIMONIO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di pubbliche utilità. E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 SCIoglimento

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con le stesse finalità o altra associazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE

Dino Losacco